



A.D. MDLXII

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, è redatto con riferimento a quanto disposto:

- a) dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che - con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami universitari di profitto e di laurea – stabilisce tra l'altro che: “Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia”
- b) dall'art. 34 del Regolamento didattico di Ateneo, Titolo VIII, Esami e verifica del profitto comma 19 “ Le Commissioni giudicatrici degli esame e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell'attività e gli altri sono professori o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, oppure cultori della materia” e comma 22 “I cultori della materia devono essere in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del DM 509/99.

Art. 1 - Definizioni e ambiti di applicazione

Si intendono “cultori della materia” (d'ora innanzi cultori) esperti e studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare (SSD) documentate esperienze ovvero peculiari competenze didattiche e scientifiche, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente Regolamento, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto. La richiesta per l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia è presentata dal titolare dell'insegnamento al Direttore che, in seguito ad approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento, provvede alla nomina.

Art. 2 – Requisiti per la nomina a cultore della materia

La domanda per la nomina a cultore della materia è subordinata al possesso da parte dell'esperto o studioso da almeno tre anni di laurea magistrale o di laurea conseguita ai sensi della normativa previgente all'applicazione del DM 509/99.

I candidati alla nomina di cultore devono altresì possedere almeno tre dei seguenti requisiti:

- a. possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il SSD per il quale viene richiesta la nomina;
- b. essere o essere stati titolari di un assegno di ricerca relativo allo stesso SSD per il quale viene richiesta la nomina, o a settore affine;
- c. essere stati professori a contratto nello stesso SSD o settori affini;
- d. congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la nomina;
- e. sussistenza di pubblicazioni scientifiche attinenti al SSD o settori affini;
- f. possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il SSD per il quale viene richiesta la nomina.

Tale qualifica non può essere attribuita a soggetti che forniscano o abbiano fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie, che somministrano servizi di tale genere. Il cultore della materia può collaborare sotto la diretta responsabilità del Docente titolare ad attività didattiche, seminariali, di esercitazioni e/o di laboratorio e assistenza agli studenti. Il cultore della materia può far parte delle Commissioni d'esame per gli insegnamenti per i quali gli è stata attribuita la qualifica. La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I cultori devono essere coperti dall'Assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni. Ogni diversa disposizione provvedimentoale o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 3 - Procedura di nomina

La proposta per la nomina a cultore di un esperto o studioso è presentata da un docente inquadrato nel settore scientifico disciplinare, redatta utilizzando l'allegato modulo 1, al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Nella domanda deve essere fatto esplicito riferimento ad uno o più insegnamenti di un medesimo settore scientifico disciplinare. La domanda è corredata dal curriculum vitae e dalla dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'interessato, conformemente all'allegato modulo 2, nella quale viene espresso: i) la volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento; ii) di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale; iii) di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere. Il Presidente presenterà la proposta di attribuzione della qualifica (ovvero il rinnovo) al Consiglio di Dipartimento, che dovrà deliberare in merito. Il docente proponente avrà cura di trasmettere la delibera al Corso di Studi di riferimento. Per ciascun triennio accademico, ogni

Docente non potrà presentare più di due proposte per ogni singolo insegnamento salvo rinuncia o decadenza.

Art. 4 - Durata e rinnovo

La qualifica di cultore della materia ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, secondo la procedura di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Uso del Titolo e Certificazioni

Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione degli insegnamenti e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria in base alle attestazioni presentate dal docente che ha proposto la nomina.

Art.6 - Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria è tenuto alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cultori della materia, e alla pubblicazione nel sito web. Tale elenco dovrà contenere le generalità del Cultore, il Docente proponente, la data di delibera del Consiglio di Struttura e gli insegnamenti per i quali è conferita la qualifica.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento Didattico Ateneo. Le attribuzioni già effettuate all'adozione del presente regolamento restano valide, comunque entro la durata di un triennio accademico dalla data dell'attribuzione della qualifica, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 16 dicembre 2020

Allegato 1

Al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il sottoscritto prof., titolare dell'insegnamento di
nel Corso di laurea in dell'Università degli Studi di Sassari propone la nomina
del dott. quale Cultore della materia per la disciplina
..... SSD..... con la seguente motivazione:
.....

Sassari,

Firma

Allegato 2

Al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari

Il sottoscritto/a nato/a a il / /

DICHIARA

- di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia nel Corso di laurea Magistrale in dell'Università degli Studi di Sassari in relazione alle discipline di SSD / ...;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in conseguito in data .. / ... / 20.....;
- di accettare la disciplina dettata dal regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria sull'attribuzione della qualifica di Cultore della materia;
- di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;
- di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere;
- di essere in possesso di almeno tre dei requisiti previsti all'art. 2 del regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria sull'attribuzione della qualifica di Cultore della materia:

- a. possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il SSD per il quale viene richiesta la nomina;
- b. essere o essere stati titolari di un assegno di ricerca relativo allo stesso SSD per il quale viene richiesta la nomina, o a settore affine;
- c. essere stati professori a contratto nello stesso SSD o settori affini;
- d. congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la nomina;
- e. sussistenza di pubblicazioni scientifiche attinenti al SSD o settori affini;
- f. possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il SSD per il quale viene richiesta la nomina.

Sassari,

Firma